



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Dott. Serena Sommariva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa n. 2298/2018 R.G. promossa da:

.....A (C.F. VNTSRA75C52A944E), con il patrocinio degli avv.ti Antonio Pironti e
Massimo Laratro e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, viale Monte Nero, 28,

RICORRENTE

contro

RESISTENTE

Oggetto: opposizione ex art. 1, commi 51 e ss., l. 92/2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 5.11.2018, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, depositata e comunicata in data 11.10.18 (n. cronologico 4910/18), che, a definizione del procedimento ex art. 1, comma 48, l. 92/12 R.G. n. 332/18, ha rigettato il ricorso della lavoratrice, volto -previa riqualificazione dei rapporti di lavoro autonomo, intercorsi tra le parti e susseguitisi ininterrottamente dal 18.6.2004 al 25.9.2017, per lo svolgimento dell'attività di conduzione di programmi radiofonici (e televisivi) presso la sede di Cologno Monzese, quale unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, conseguentemente, della comunicazione di recesso aziendale quale licenziamento- alla caducazione di quest'ultimo, in quanto non preceduto dall'esperimento della procedura di cui all'art. 7 l. 604/1966, né di quella di cui all'art. 7 l. 300/1970 e non sorretto né da giusta causa, né da giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) ed alla reintegrazione nel posto di lavoro, con applicazione del regime



risarcitorio di cui all'art. 18, comma IV, l. 300/1970 o, in subordine, delle tutele di cui al V e al VI comma, del medesimo articolo.

A supporto delle proprie domande e dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto:

- di aver lavorato continuativamente per la resistente quale *speaker* nei programmi radiofonici che di volta in volta le venivano assegnati dalla convenuta sulla base di contratti d'opera di prestazioni professionali e artistiche, che, nonostante prevedessero espressamente incarichi di collaborazione da svolgersi in via continuativa e in coordinamento con le esigenze di programmazione radiofonica, non indicavano alcun progetto;
- che l'organizzazione del lavoro, le modalità e i tempi di esecuzione delle prestazioni degli *speaker* radiofonici operanti per la resistente erano identici per tutti, a prescindere dal loro inquadramento quali lavoratori subordinati o autonomi;
- che, infatti, i programmi radiofonici -trasmessi 24 ore su 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 alla settimana, per 365 giorni all'anno- avevano durata fissa di 2-3 ore nelle fasce orarie indicate nel ricorso (pagg. 6-7) ed erano fissi e prestabiliti anche i palinsesti della settimana e del fine settimana, il tutto determinato e deciso direttamente dal legale rappresentante della resistente e direttore editoriale, L. Suraci;
- che i programmi venivano condotti da due conduttori, assegnati ai programmi medesimi in maniera fissa, salvo le temporanee o definitive sostituzioni decise dall'azienda (e per essa dal Suraci) ed erano rimasti invariati per tutta la durata del rapporto di lavoro;
- che la struttura dei programmi era articolata sulla base di una scaletta, meglio indicata nel ricorso (pagg. 7-9), decisa dall'azienda e comunicata ai conduttori;
- che le citazioni (pubblicità, promozioni, informazione o altro), lette dal conduttore durante l'intervento parlato, erano costituite da testi scritti, fatti scorrere sul "gobbo" durante ciascun programma in onda e predisposti dalla redazione aziendale su indicazione/autorizzazione del Suraci e dall'agenzia pubblicitaria;
- che anche i dischi, i "jingle" e le sigle mandati in onda durante il programma erano decisi e scelti dal Suraci;
- che, inoltre, nell'ambito della citata scaletta era indicato l'argomento del giorno destinato alla linea diretta con l'intervento degli ascoltatori appositamente selezionati dai conduttori sulla base delle indicazioni fornite dall'emittente;
- che i tempi e la durata del "parlato" di ciascun conduttore erano di volta in volta stabiliti direttamente dall'azienda;



- di aver ricevuto la direttiva di rimanere quotidianamente a disposizione dell'azienda per essere assegnata a qualsiasi programma del palinsesto in caso di necessità di coprire la relativa conduzione;
- che le era stato assegnato un indirizzo di posta elettronico sul dominio aziendale (oppure s .t) allo scopo di potersi interfacciare con la convenuta e di ricevere od inviare tutte le comunicazioni di servizio necessarie all'esecuzione della prestazione (sostituzioni di colleghi in conduzioni di programmi, cambiamenti di orario o di studi per la prevista programmazione, presa visione dei contenuti delle "citazioni", etc.);
- che durante il rapporto di lavoro era stata adibita alla conduzione stabile in via continuativa di vari programmi, meglio specificati nel ricorso (pagg.15-17), nono solo per l'emittente " ", ma anche per l'emittente " :ta" e, in aggiunta ai suddetti programmi di stabile assegnazione, per direttiva impartitale dal sig. . ci, ovvero in sua vece dal Direttore di Produzione . , alla conduzione di altri programmi in sostituzione dei colleghi;
- che durante il periodo estivo di ogni anno era stata inviata per brevi trasferte in varie località dove doveva eseguire attività lavorativa, che era la medesima e con le stesse modalità di quella espletata nella sede di Cologno Monzese (vd. pag. 18, punto 69);
- che, nei suddetti periodi estivi, durante tutta la durata del programma, era rimasta in collegamento continuo (via internet) con la regia di Cologno Monzese (MI), che monitorava il rispetto delle direttive per la messa in onda della trasmissione; in loco era sempre presente uno schermo di fronte alla postazione del conduttore su cui scorrevano le "citazioni" da leggere ed il "count-down" per i tempi di intervento da rispettare (lanci di dischi, annunci di pubblicità, etc.);
- che, in virtù di quanto illustrato, aveva reso le proprie prestazioni sulla base di un orario di lavoro *full-time* pari di regola ad almeno 40 ore settimanali, soggiacendo alle direttive del : i o, in sua vece, del ii ed utilizzando beni e strumentazione di lavoro di proprietà della resistente, con l'obbligo, in caso di assenza, di avvisare tempestivamente la direzione e di chiedere la preventiva autorizzazione per godere di permessi e usufruire delle ferie;
- che, anche per poter partecipare a programmi di terzi e per effettuare attività lavorative esterne, era tenuta a richiedere la preventiva autorizzazione del S ;
- che nel corso del rapporto aveva ricevuto una retribuzione fissa mensile, inizialmente pari a 1.000,00 euro lordi, dal 5.10.2004 aumentata ad euro 2.000,00 lordi, dal 22.11.2010 sino alla cessazione pari ad euro 3.000,00 lordi (di cui euro 1.200,00 imputati dal 1.1.2015 a compenso per lo sfruttamento dei diritti di immagine, ma comunque riferibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, implicante, appunto, anche l'uso dell'immagine);



- che le modalità di esecuzione della prestazione di conduzione dei programmi, così come allegate, erano identiche a quelle espletate dai suoi colleghi conduttori assunti con contratto di lavoro subordinato;
- che il rapporto di lavoro era cessato in conseguenza del recesso dal contratto, comunicatole dalla convenuta in data 25/9/17, nei seguenti termini:

“Oggetto: Comunicazione di recesso dal contratto d'opera di prestazioni professionali ed artistiche del 1° gennaio 2015 –

Egregio,

con la presente, Le comunichiamo, ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo in oggetto, la nostra volontà di recedere dal medesimo a decorrere dalla data odierna. Dunque, il contratto si risolverà decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente.

Tuttavia, La informiamo che, per esigenze di programmazione radiofonica, l'Emittente non necessita più delle Sue prestazioni artistiche e, pertanto, La esoneriamo dalla prestazione di qualsiasi attività a decorrere dalla data odierna.

Infine, teniamo a precisare che, sempre a decorrere dalla data di ricevimento della presente, Lei potrà ritenersi esonerato dal vincolo di non concorrenza sottoscritto all'articolo 20 del contratto oggetto della presente, a tutti gli effetti di legge.

Nel ringraziarla per la collaborazione sino ad oggi prestata, porgiamo cordiali saluti”.

Ribadite le difese già svolte nella prima fase e richiamate le deposizioni testimoniali assunte nel corso della stessa, la ricorrente ha censurato l'ordinanza, eccependone l'erroneità per violazione e/o mancata applicazione degli artt. 61 e 69, comma 1, D. lgs. n. 276/2003, in presenza del comprovato avvicinarsi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, privi di indicazione di specifici progetti e da convertire, quindi, *ex lege* in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi del primo comma dell'art. 69 cit. e per aver disatteso e/o non correttamente interpretato e valorizzato le prove dell'effettiva subordinazione emerse dall'istruttoria con particolare riferimento alla peculiare prestazione professionale dalla stessa svolta, di carattere intellettuale e creativo.

. si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata in data 14.2.2019, reiterando, nuovamente, le eccezioni e difese già svolte nella fase a cognizione sommaria e, in particolare, eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per difetto dei requisiti essenziali di cui all'art. 414 c.p.c., nonché l'inammissibilità/improponibilità dello stesso e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, anche in considerazione della decadenza eccepita con riferimento ai contratti anteriori all'ultimo del 1.1.2015 in ragione del decorso dei termini di cui agli artt. 32 l. 183/2010 e 2113 c.c.. In via subordinata ha chiesto di limitare la condanna nei minimi di legge previsti dall'art. 32 legge n. 183/2010 e, in caso di applicazione della disciplina di cui all'art. 18 l. 300/1970, di riconoscere solo quella tutela indennitaria, con esclusione dell'invocata tutela reale. Infine, in ipotesi di accoglimento del ricorso, ha chiesto di determinare l'indennità al parametro retributivo previsto dalle tabelle del CCNL applicabile per il IV livello (euro 1.525, 72) e, in ogni caso,



di ridurla detraendo l'*aliunde perceptum* e considerando un regime orario *part time* di 10/12 ore settimanali.

*

Per le ragioni e nei termini di seguito esposti, il ricorso è meritevole di accoglimento.

Va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente, in via preliminare, in ragione dell'asserito difetto di allegazione degli elementi costitutivi della domanda. Invero, come reso evidente dalla sopra sintetizzata esposizione dei fatti posti a fondamento del ricorso, l'atto introduttivo contiene puntuale indicazione della *causa petendi*, come pure del *petitum* e reca una dettagliata esposizione delle circostanze di fatto afferenti gli elementi costitutivi delle fattispecie contrattuali sia ai fini della conversione automatica del rapporto, quale collaborazione coordinata e continuativa, per difetto di progetto, ex art. 69, comma primo, del D. lgs. n. 276/2003 sia ai fini della sua riqualificazione, in concreto, quale rapporto di lavoro subordinato ex artt. 2094 c.c. e 69, comma 2, cit. per effetto dello stabile inserimento della lavoratrice nell'organizzazione imprenditoriale della convenuta e del suo assoggettamento alle stringenti direttive della Società, con margini di autonomia limitati e sostanzialmente circoscritti alla qualità creativa ed intellettuale della prestazione resa nell'ambito dei circoscritti spazi d'intervento parlato lasciato allo *speaker* durante la programmazione radiofonica.

Parimenti infondate sono le eccezioni di decadenza sollevate ai sensi degli artt. 32 l. 183/2010 e 2113 c.c., in quanto – considerato il protrarsi del rapporto di collaborazione – senza sostanziale soluzione di continuità dal 18.6.2004 sino al recesso della convenuta del 25.9.2017, salvo il periodo di “*sospensione contrattuale*” dal 1.4.2013 a 31.8.2013, nel corso del quale le parti concordano non già la cessazione della collaborazione in essere in forza dell'incarico professionale del 1.12.2010, ma la mera temporanea sospensione delle prestazioni principali (vale a dire dell'esecuzione delle prestazioni professionali da parte della ricorrente e del pagamento del compenso da parte di), il rapporto nella sostanza è da considerarsi unico, a prescindere dalla sua formale frammentazione, scandita dal susseguirsi degli incarichi professionali contrattuali, sicché il *dies a quo* ai fini del decorso del termine decadenziale non può che essere ricondotto, tanto ai sensi dell'art. 2113, comma 2, c.c., quanto ai sensi dell'art. 32 della l. 604/1966, alla data di definitiva cessazione del rapporto di collaborazione per effetto della comunicazione di recesso del 25.9.2017 e non alla risoluzione/scadenza dei precedenti contratti.

Nel descritto contesto risultano, pertanto, privi di rilievo sia la risoluzione consensuale del primo incarico professionale, concordata dalle parti in data 30.11.2010, là dove la ricorrente continuò a lavorare per la resistente senza interruzione, già dal giorno successivo, in forza del nuovo contratto



d'opera di prestazioni profesisonale e artistiche stipulato lo stesso giorno, con durata dal 1.12.2010 sino al 31.12.2010, poi protrattasi, a seguito dei rinnovi, fino alla scadenza del 31.12.2014, né la scadenza di detto contratto, alla quale seguì, anche in questo caso senza soluzione di continuità, la stipulazione del successivo contratto del 1.1.2015.

Ciò premesso, non è controverso e risulta, pertanto, pacifico che la ricorrente, salva il periodo di sospensione concordata dal 1.4.2013 a 31.8.2013, ha svolto ininterrottamente attività di conduttore di programmi radiofonici per 5 dal 18.6.2004 al 25.9.2017.

E' parimenti pacifico e documentato che la prestazione della Ventura è stata regolamentata da una serie di contratti -qualificati ora come "*incarico professionale per prestazioni artistiche*" ora come "*Contratto d'Opera di Prestazioni Professionali ed Artistiche*" di natura autonoma- che si sono succeduti senza soluzione di continuità, con un primo incarico a tempo indeterminato decorrente dal 18.6.2004 e consensualmente risolto in data 30.11.2010, seguito in data 1.12.2010 da un secondo contratto a tempo determinato con durata originariamente prevista dal 1.12.2010 al 31.12.2010 e rinnovatosi tacitamente di anno in anno sino al 31.12.2014, quando venne stipulato l'ultimo contratto, anch'esso di durata annuale dal 1.1.2015 a l31.12.2015 e soggetto a rinnovo tacito, salva disdetta da comunicare con un preavviso scritto di almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza e ferma, in ogni caso, la facoltà di recesso, con detto preavviso, in qualunque momento, contratto cessato in data 27.9.2017 per effetto del recesso comunicato in forza di quest'ultima previsione.

Parte resistente, a sostegno della natura autenticamente autonoma dei menzionati contratti, sostiene che gli stessi sia *nomen juris* attribuito loro dalle parti che per le prestazioni fornite devono essere qualificati come contratti di lavoro autonomo e professionale ex art. 2222 c.c.

L'assunto, fatto proprio dal giudice della prima fase, come posto, non può essere condiviso, essendo al riguardo necessario ricondurre la specifica fattispecie alla specifica disciplina per la stessa approntata dal legislatore.

E', invero, indubbio che i contratti intercorsi tra le parti – anche alla luce della regolamentazione contrattuale – siano qualificabili come contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ricorrendo tutti gli elementi per tale qualificazione, in quanto, come emerge documentalmente dal loro tenore letterale, si sono concretizzati in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale ex art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.

Lo specificano gli stessi contratti, là dove vi si prevede il conferimento da parte di alla Professionista dell'incarico di collaborazione artistico-professionale per la conduzione in qualità di commentatore e/o animatore e/o conduttore di programmi radiofonici e televisivi, indistintamente presso gli studi o in altro luogo dalla stessa indicato e con continuità (e, segnatamente, nel



primo contratto a tempo indeterminato e in quelli successivi per le durate indicate, soggette a rinnovo tacito) e disponibilità estesa agli ulteriori interventi richiesti da [redacted] per la promozione dei programmi per tutto il tempo a ciò necessario e secondo le modalità tecniche ed espressive da quest'ultima prescelte e indicate, nonché in coordinamento con le "esigenze di programmazione radiofonica" di [redacted] e con il suo palinsesto.

E', inoltre, pacifico e confermato dall'istruttoria, già svolta nel corso della fase a cognizione sommaria, che la ricorrente durante tutto il corso dell'esecuzione del rapporto, ha svolto le mansioni di conduttrice dei programmi radiofonici che le venivano di volta in volta assegnati dalla resistente, nella persona del direttore editoriale [redacted] e sulla base delle direttive impartite da questi e/o dal direttore di produzione [redacted].

Le deposizioni testimoniali, di seguito ritrascritte, sono in tal senso univoche e rendono conto dell'assenza di differenze sostanziali tra le modalità di svolgimento delle mansioni di conduzione dei programmi tra i dipendenti assunti con contratti di lavoro subordinato e quelli che, come la ricorrente, intrattengono o hanno intrattenuto con la convenuta rapporti di collaborazione, salvo, talora, il diverso impegno temporale:

RA (dipendente di [redacted] da circa 13 anni, con mansioni di *speaker*):
"Confermo le circostanze 17 e 18 del ricorso di cui mi viene data lettura. I palinsesti vengono comunicati con una mail dal Baiguini a tutti i conduttori. E' vero che quando andiamo in onda il programma è basato su una scaletta fissa, che non viene elaborata dal conduttore, il quale si limita a seguirla. Non so se tale scaletta è preparata dal [redacted]. La scaletta può essere modificata e viene vista dal conduttore sullo schermo. In alcuni casi è comunicata dal [redacted] con mail. Confermo la circostanza 22 del ricorso, la 28 e 29. Preciso che solo per alcuni programmi, per quanto è nella mia esperienza, ci sono brevi tempi in cui il conduttore è libero di parlare. Le modalità di lavoro del conduttore che va in onda sono uguali sia per i dipendenti che per i collaboratori. Confermo la circostanza 30 del ricorso. Sono il [redacted], che nella due riunioni settimanali (lunedì e giovedì se ben ricordo) decidono i dischi da mandare in onda. Confermo le circostanze 31 e 33 del ricorso. In sostanza il conduttore si limita a leggere ed a mandare in onda solo ciò che è già stato deciso. Non sono a conoscenza della circostanza 52 del ricorso. Comunque, io ed i miei colleghi dobbiamo essere disponibili quotidianamente a coprire eventuali conduzioni di programmi, qualora si creasse la relativa necessità. Tale disponibilità di solito mi viene chiesta dal [redacted] direttore, tramite telefono soprattutto. E' vero che la [redacted], oltre ai programmi alla stessa assegnati, ha dovuto condurre dei programmi in sostituzione di altri colleghi. Ciò è accaduto numerose volte. Anche io ho dovuto più volte sostituire dei colleghi e la richiesta relativa veniva dal [redacted]. Tali sostituzioni



erano necessarie o perché il collega stava male o perché arrivava in ritardo, ecc.. E' vero che per godere di un permesso non solo i dipendenti, ma anche i collaboratori (

... ed altri), devono essere autorizzati dal ii. Stessa cosa per le ferie. Non sono a conoscenza della circostanza 81 del ricorso. In sostanza l'attività di conduttore eseguita dai dipendenti e dai collaboratori è la medesima, si va in onda nelle 24 ore e siamo tutti uguali. Non so se la ricorrente, oltre che per la , lavorava anche per altre radio o televisioni.

(direttore di produzione della): "Confermo le circostanze 19, 33, 34, da 36 a 37, da 39 a 41, 46, 48, 52 e 53. Preciso che il c.d. "Clock" vien elaborato dall'ufficio musica, che con il software realizza la sequenza degli elementi che compongono il programma. La selezione degli ascoltatori, che intervengono ai programmi, viene fatta dagli assistenti di studio e talvolta dallo speaker. Confermo le circostanze 65 e 67. Le mail dei palinsesti vengono inviate da me a tutti i conduttori. Non è vero che la ricorrente osservava un orario full time. Si limitava a lavorare per la durata (massimo 2-3 ore) del programma che conduceva. Qualche volta ha anche sostituito dei colleghi anche nella stessa giornata in cui ha fatto il suo programma. Confermo le circostanze 74 e 75. Anche in caso di sostituzione di un collega i due programmi vengono condotti a distanza di ore. Confermo le circostanze 79 e 80 della memoria. Preciso che la , oltre a delle serate, ha lavorato anche in programmi televisivi, es. "il processo di ". Non è vero che la doveva essere autorizzata per eseguire attività esterne, si limitava ad avvisare.¹ Se tale attività coincideva con il programma dalla stessa condotto veniva sostituita. E' capitato raramente. C'è sempre stata massima collaborazione. ... Circa il capitolo di prova 38, che mi viene letto, preciso che le modalità di conduzione del programma sono le medesime per i dipendenti e per i collaboratori. Nella oltre me, l'altro speaker dipendente è la sig.ra . Tutti gli altri speakers sono collaboratori, ad eccezione dei giornalisti";

I (dipendente L, con qualifica di giornalista pubblicista e conduttore, dal 2000 al 2015): "Confermo le circostanze 17 e 18 del ricorso di cui mi viene data lettura. Non so se tali palinsesti sono rimasti immutati durante il rapporto di lavoro della I palinsesti settimanali erano fissi ed erano determinati dal ci e dal ii, venivano comunicati con una mail dal i a tutti i conduttori. Confermo le circostanze da 20 a 22 del ricorso che mi vengono lette. E' vero che quando andiamo in onda il programma è basato su una scaletta fissa, che non viene elaborata dal conduttore, il quale si limita a seguirla. Tale scaletta è programmata dall'ufficio programmazione e musica dove collaborava anche il

¹ La circostanza risulta documentalmente smentita dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e, in particolare, dai messaggi di cui ai docc. 21 e 32.



Durante tutti gli anni in cui ho lavorato le scalette le ho sempre trovate pronte. I tempi dell'intervento parlato del conduttore dipendevano dal tempo residuo indicato nel monitor. In particolare nel monitor sono indicati tutti gli eventi che vanno in onda e poi era previsto che magari ogni due brani musicali c'era un intervento del conduttore che durava sulla base del tempo residuo indicato dal timer. L'argomento del "parlato" era scelto dal conduttore e gli interventi parlati dal conduttore erano in un programma mediamente 6 in un'ora. La stessa cosa accadeva per i programmi condotti dai collaboratori. Gli interventi parlati erano a discrezione totale del conduttore, tranne la rubrica "linea diretta", il cui argomento era indicato nella scaletta. Il conduttore lanciava l'argomento e il numero di telefono; la conversazione con l'ascoltatore veniva gestita liberamente dal conduttore. Confermo le circostanze da 29 a 31 del ricorso che mi vengono lette. Io non partecipavo alle riunioni. Preciso che nella scaletta erano indicati gli eventi, la loro durata, ma non il contenuto degli interventi. Qualunque conduttore, giornalista o meno, dipendente o meno, aveva libertà di iniziativa nello stabilire l'oggetto dell'intervento che durava 30-50 secondi. Gli interventi in un programma erano inseriti più o meno in ogni due canzoni. La domenica mattina c'era un programma (L'Indignato Speciale) in cui il parlato era rimesso all'iniziativa del conduttore e durava più a lungo : 15 mm o 20 mm. C'erano programmi molto diversi, come formato, come argomento e come conduzione. Nella rubrica "linea diretta" (all'interno di un programma), che di solito andava in onda dalle 7 alle 21, non ricordo se anche la notte, il conduttore dava un input circa l'argomento e gli ascoltatori intervenivano in diretta. L'argomento non era fissato dal conduttore, ma indicato nella scaletta. Tale modalità era osservata sia dai dipendenti che dai collaboratori. Non ricordo i programmi che conduceva la ; mi ricordo che alcuni programmi li abbiamo condotti insieme e non erano programmi fissi, ad esempio in sostituzione. Le citazioni possono essere pubblicità o promozionali di un evento della radio stessa e sono inserite in tre interventi parlati su dodici nell'arco di 2 ore. Stessa cosa anche per i collaboratori. Non c'era nessuna differenza tra il tipo di conduzione reso dai dipendenti e dai collaboratori, compresa la ricorrente. La ricorrente lavorava solo nelle ore di conduzione, che potevano essere 2-3 al giorno. Non sono a conoscenza della circostanza 53 del ricorso, che mi viene letta. Per quel che ricordo mi veniva inviato via mail il palinsesto, mentre le citazioni le trovavo direttamente sulla scaletta. Mi è capitato più volte di sostituire un collega, su segnalazione del . . Anche i collaboratori facevano le sostituzioni. Per il godimento delle ferie e dei permessi anche i collaboratori dovevano essere autorizzati, questo è quanto mi è stato riferito dai colleghi collaboratori. Che io sappia la , quale collaboratore, finito il suo programma andava via. Non so se era tenuta a dare disponibilità o reperibilità per eventuali sostituzioni. Io e gli altri dipendenti eravamo nel posto di



lavoro per 8 ore al giorno. Le modalità di lavoro del conduttore che va in onda sono uguali sia per i dipendenti che per i collaboratori”;

(collaboratrice di _____ al 2014 quale speaker radiofonico): “Gli interventi fatti dal conduttore durante un programma in onda hanno ad oggetto argomenti scelti dallo stesso, ad eccezione delle citazioni pubblicitarie o autopromozionali. Sulla scaletta del monitor sul punto è indicato solo “intervento speaker” o cosa analoga, ma non l’argomento. Ad esempio chi ama il calcio parla di calcio, chi ama gli animali parla di animali; oppure si commenta qualcosa che è accaduto oppure si prede spunto dai messaggi arrivati dagli ascoltatori. Il programma è un continuo divenire sulla base di vari input: anche il dialogo tra i due conduttori, oppure qualche notizia letta sui social. Il conduttore deve avere la capacità di capire ciò che può interessare gli ascoltatori o meno e se si accorge che un argomento non funziona perché c’è poca risposta o altro, perché il primo ad annoiarsi è il conduttore, allora deve cambiare. Tali modalità di conduzione valgono per tutti i conduttori, dipendenti e collaboratori. Confermo le circostanze 33, 34, 39, 40, 41, 46 e 48, 52, 61, 67, 74, 80. L’editore sig. _____ e l’ufficio programmazione o staff direttivo elaborano il klok, nel quale è prevista tra l’altro la successione temporale degli interventi parlati. E’ vero che in caso di sostituzione il collaboratore è libero di accettare o meno. Non so quante ore lavorava la _____, anche perché io lavoro a Roma. Il collaboratore, comunque, lavora per la durata del suo programma, salvo le sostituzioni eventualmente richieste ed accettate. Io quale collaboratore se voglio fare una settimana di vacanza chiedo a _____ se è possibile nel periodo da me scelto. In linea di massima non ci sono problemi se ci sono colleghi che mi possono sostituire. Non mi è mai accaduto di non potermi assentare nel periodo da me scelto. Ciò vale anche per tutti gli speaker. Non è vero che il conduttore collaboratore doveva essere a disposizione o reperibile durante la giornata per eventuali sostituzioni. Il Baiguini, dipendente, oltre a fare lo speaker, svolge attività di direttore di produzione. Le citazioni sia pubblicitarie che autopromozionali scorrono sul monitor.”.

Quanto riferito dai testimoni, in merito alla sostanziale identità di trattamento degli speakers, a prescindere dal loro inquadramento quali collaboratori autonomi o dipendenti, salvo l’obbligo dei dipendenti assunti a tempo pieno di rimanere a disposizione o, comunque, di essere reperibili per l’intera giornata, trova elementi di riscontro nelle produzioni documentali, quali, in particolare, la e-mail trasmessa dal _____ i a tutti i conduttori, inclusa la ricorrente, in data 25.5.2011, con soggetto “[animatori] estate”, per la pianificazione delle ferie estive, da fruire nei limiti e nei tempi nella stessa indicati (“Ciao a tutti, stiamo per pianificare i nostri impegni estivi. Per cortesia, mandatemi le vostre ipotesi di ferie, al massimo due settimane consecutive a luglio e agosto”) e altra analoga e-mail del 27.10.2010 recante l’invito a chiedere le ferie per il periodo natalizio (“Soggetto: “[animatori] Natale è



più vicino di quello che sembra" *Ciao a Tutti, se state pensando di chiedere eventuali vacanze nel periodo natalizio, Vi prego di fare le Vostre richieste al più presto.*"; vd. doc. 20 fascicolo ric.), la e-mail del 29.6.2011 dal soggetto "*SERATE IN CALABRIA AD AGOSTO*", trasmessa dal [redacted] ai collaboratori per ricordare loro l'obbligo di richiedere alla direzione l'autorizzazione a partecipare ad eventi esterni ("*Ciao Amici, qualsiasi richiesta di vostra partecipazione a serate in Calabria deve essere girata alla direzione. Non prendete impegni con nessun impresario locale prima di essere stati autorizzati da noi. In Calabria non si possono fare serate a titolo personale, visto l'uso improprio del nostro marchio e dei nostri nomi che è stato fatto negli ultimi anni*"; vd. doc. 21), il messaggio indirizzato da [redacted] i, tra gli altri, anche alla ricorrente in data 11.5.2016 per stigmatizzare la sua partecipazione ad una serata in un paesino pugliese senza la sua autorizzazione ("*serata con Carletto gnocchi e ventura in un paesino in Puglia ... Mi spiegate chi cazzo vi ha autorizzato?*" "*Buonasera [redacted], mi risulta che l'autorizzazione sia stata data ... Ok grazie*"; vd. doc. 32), i messaggi recanti le direttive del [redacted] i e del [redacted] ni di contenere i tempi del parlato per dare più spazio alla musica (elemento principale del programma radiofonico) e di rispettare la scaletta (doc. 30) e le richieste dei permessi e relative autorizzazioni (31.10.2014 - [redacted] a: "*Ciao [redacted] .. La presente per chiederti il week end del 29/30 novembre, ovviamente mi rendo disponibile a sostituzioni in caso di bisogno. ... Attendo un tuo riscontro*" – [redacted] iini: "*Ciao Cara, nessun problema, libera ... baci*"; doc. 31).

Tutte le emergenze istruttorie dimostrano, pertanto, la sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa di carattere prevalentemente personale, che, diversamente da quanto previsto nel contratto, lungi dall'essere effettivamente autonoma, è stata caratterizzata da stringenti vincoli sia nella modalità di esecuzione della prestazione, che nell'organizzazione dei tempi di lavoro e compensata in misura fissa mensile, senza alcuna significativa differenza rispetto alla prestazione lavorativa di natura subordinata, tale non essendo l'insussistenza di un obbligo di presenza oltre la durata del programma, compatibile con una regime orario a tempo parziale.

Come già statuito dal Tribunale di Milano (sent. n. 600/2019) e da questo stesso Tribunale (ord. n. 2866/2019 dr. Camilla Stefanizzi) in altre analoghe fattispecie, quanto al requisito dell'eterodirezione, è un dato acquisito che "*la prestazione della ricorrente, sia pure nell'ambito di fisiologici margini di libertà di espressione artistica, fosse confinata nell'ambito del palinsesto determinato dalla committenza e regimentata dalla parziale determinazione contenutistica, costituita dalla elaborazione della cd. scaletta del giorno*" ed è parimenti pacifica la sussistenza degli ulteriori due requisiti della continuità e del carattere prevalentemente personale della prestazione, atteso, da un lato, lo stabile inserimento della Ventura nell'organizzazione imprenditoriale della [redacted] per ben tredici anni e, dall'altro, l'assenza di



un'organizzazione imprenditoriale in capo alla lavoratrice, la quale si è limitata a mettere a disposizione della la propria immagine e voce, nonché le proprie idee ed i propri interventi in qualità di conduttore-*speaker* professionale, per la realizzazione di trasmissioni radiofoniche prodotte e trasmesse dalla convenuta nell'ambito del proprio palinsesto.

Alla fattispecie non può, pertanto, che trovare applicazione quanto previsto dall'art. 61, comma 1, del D. lgs. n. 276/2003, che, nell'originaria formulazione, vigente all'epoca dell'instaurazione del primo rapporto di collaborazione, così recitava: *"Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa"*.

Nel caso esaminato difettano sia la gestione autonoma dell'incarico in funzione del risultato, considerati gli stringenti vincoli imposti dalla convenuta nella conduzione del programma sia l'indicazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi degli stessi.

Univoca al riguardo è l'interpretazione di rigore data dalla giurisprudenza di legittimità alla disposizione in esame, con la precisazione che *"In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro."* (così, da ultimo, Cass., sez. lav., n. 5418/2019; in senso conforme, tra le altra, Cass., sez. lav., 12/04/2017, n. 9400).

Tale requisito non può considerarsi soddisfatto dal generico riferimento, contenuto nei contratti, alla conduzione di programmi radiofonici e televisivi non meglio precisati, trattandosi di indicazione generica, funzionale allo stabile inserimento della ricorrente quale *speaker* nei programmi dell'ordinario palinsesto della radio.

Ne segue l'operatività del regime presuntivo di cui al primo comma dell'art. 69 del medesimo decreto, secondo cui *"i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o parte di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono*



considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”.

L'assenza di uno specifico progetto, programma di lavoro o parte di esso determina, pertanto, l'applicazione della sanzione della conversione autonoma del rapporto, caratterizzato dalla parasubordinazione, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dalla sua costituzione, ossia dal 18.6.2004 sino alla sua cessazione.

Le modifiche apportate alla disciplina di cui agli artt. 61 e 69 del D. lgs. n. 276/2003 dai successivi interventi normativi e, da ultimo, dal d. lgs. n. 81/2015, non rilevano ai fini della decisione, in quanto il rapporto di lavoro qui controverso, per effetto dell'applicazione del combinato disposto delle predette disposizioni, si è convertito in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella vigenza della pregressa disciplina.

Ciò comporta, nel contempo, l'inapplicabilità alla farrispecie dell'accordo di primo livello del 16.12.2015 tra Confindustria Radio Televisioni, Anica ed RNA e varie organizzazioni sindacali, essendo questo riferito alla normativa di cui al d. lgs. 81/2015, non applicabile nel caso di specie.

Per completezza deve aggiungersi che, come sopra già evidenziato, le produzioni documentali e le deposizioni testimoniali hanno fornito plurimi elementi per ritenere travalicato il limite della mera coordinazione (compatibile con un autentico rapporto di lavoro autonomo di tipo parasubordinato) e sussistente, anche in concreto, la subordinazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 69, comma 2, D. lgs. 276/2003 ed all'art. 2094 c.c., a prescindere dalla qualificazione dei contratti d'opera come collaborazioni coordinate e continuative e dalla conseguente applicazione della sanzione della conversione automatica del contratto per mancanza del progetto.

Invero, come osservato in altro precedente del Tribunale di Milano (sentenza n. 2163/2017 pubblicata il 19.07.2017 –R.G. 13131/2016), *“Per la corretta individuazione dei principi applicabili nella valutazione delle prove acquisite, va premesso che, diversamente da quanto opinato dalla difesa della opponente, nemmeno con riguardo a prestazioni di natura intellettuale altamente specialistiche quali quelle oggetto di causa, il nomen juris utilizzato dalle parti contraenti assume rilievo dirimente, dovendosi al contrario valutare anche, ed in concreto, se sussistano gli indici propri della subordinazione”.*

Il rilievo non dirimente né esclusivo del c.d. *nomen juris* è stato anche da ultimo ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 14296/2017), secondo cui *“Per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato - ai fini del quale il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto può rilevare solo in concorso con altri validi elementi differenziali o in caso di non conclusione degli altri elementi di valutazione - occorre accertare se ricorra o meno il requisito tipico della subordinazione*



intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò conl'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione, non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato".

In definitiva, la valutazione unitaria delle risultanze istruttorie, in relazione alla peculiare natura delle prestazioni lavorative rese, nelle quali è insita un'imprescindibile componente creativa, convince dell'effettiva esistenza, nonostante il differente assetto giuridico formalizzato per contratto, di un'ipotesi di subordinazione c.d. "attenuata", con riferimento alla quale assumono valore decisivo anche indici sussidiari, quali la durata e continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione in misura fissa mensile (pur variata nel tempo in aumento), il coordinamento dell'attività lavorativa con l'assetto organizzativo del datore di lavoro, l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e di rischio d'impresa in capo al lavoratore, in una con l'accertato esercizio dei poteri di direzione e controllo propri del datore di lavoro sia in ordine ai contenuti dei programmi, che in ordine alle loro modalità di realizzazione e alla gestione del rapporto lavorativo (richieste di permessi, programmazione ferie, necessità di autorizzazione per la partecipazione ad eventi esterni, per tali intendendosi quelli organizzati da altre realtà imprenditoriali).

Non rileva, in senso contrario, che gli *speakers* che operano nell'azienda convenuta siano generalmente inquadrati quali collaboratori autonomi, in quanto la subordinazione ha carattere indisponibile, dovendosi, pertanto, aver riguardo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione.

Né risulta sufficiente a qualificare il rapporto come autonomo, il fatto che la ricorrente, non diversamente dagli altri *speakers*, inclusi i pochi assunti con contratto di lavoro subordinato, avesse facoltà di stabilire, nell'ambito dei tempi, comunque contenuti, del parlato, il contenuto dell'intervento (pur sempre relativo al tema del giorno o al brano musicale da ascoltare), in quanto tale libertà integra quel minimo autonomia esecutiva e di creatività proprio della prestazione artistica resa.

E', parimenti, circostanza neutra ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o meno il fatto che la ricorrente fosse tenuta a lavorare solo nelle ore di registrazione del programma (circostanza, peraltro, parzialmente smentita dagli stessi contratti, nei quali era prevista la sua obbligatoria partecipazione anche a tutte le iniziative di promozione delle trasmissioni, per il tempo necessario), trattandosi di elemento che, lo si è già osservato, va ad incidere solo sull'orario di lavoro e non anche sulla natura del rapporto.

Quanto all'inquadramento, le prestazioni di conduzione dei programmi radiofonici e televisivi svolte dalla ricorrente risultano riconducibili al richiesto livello IV CCNL Imprese Radiotelevisive Private, al



quale “*appartengono i lavoratori che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle proprie funzioni, svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e/o creativa, accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/osettore*”, tra cui, in via esemplificativa, il “*conduttore di produzioni anche complesse con comprovata esperienza ed autonomia operativa*”.

Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (vuoi in applicazione della presunzione legale di cui all'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, vuoi in esito all'effettiva modalità di svolgimento del rapporto come accertato in sede giudiziale), la comunione di recesso del 25.9.2017 va a sua volta riqualificata come licenziamento.

Tale recesso, esercitato ai sensi dell'art. 16 del contratto d'opera (che riconosceva ad entrambe le parti la facoltà di recedere in qualunque momento, con semplice preavviso scritto di 30 giorni e, quindi, anche in assenza di una giusta causa), risulta palesemente illegittimo una volta ricondotto al regime vincolato tipico della subordinazione, non risultando assistito né da giusta causa, né da giustificato motivo soggettivo o oggettivo, neppure enunciato; tale non può, infatti, certo considerarsi il generico riferimento a non meglio specificate e dimostrate esigenze di programmazione radiofonica, con riferimento alle quali nulla è stato dedotto dalla convenuta, nonostante l'onere probatorio al riguardo sulla stessa gravante in via esclusiva ai sensi dell'art. 5 della l. 604/1966.

Attesa la manifesta insussistenza del fatto, il licenziamento va, pertanto, annullato, con condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 18, commi IV e VII prima parte, l. 300/1970, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a corrisponderle un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto, da contenersi entro il limite massimo di dodici mensilità, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento al reintegro nella misura del differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto lavorativo risolto in conseguenza dell'illegittimo licenziamento e quella accreditata, anche presso altra gestione, in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sull'ammontare dei singoli ratei annualmente rivalutati dalla maturazione al saldo.

Considerato che la ricorrente risulta essersi reimpiegata come *speaker* radiofonico presso altra impresa del settore solo dal 1.1.2019, con altro contratto d'opera ex art. 2222 c.c. con durata sino al 31.7.2019, seguito in data 16.9.2019 da altro contratto con durata sino al 31.1.2020, dietro pagamento di un corrispettivo mensile di euro 1.000,00, l'indenizzo risarcitorio, già circoscritto entro il limite delle dodici mensilità, non dev'essere ridotto detraendo l'*aliunde perceptum*, in quanto la ricorrente risulta



essere rimasta priva di occupazione per oltre dodici mesi (e, segnatamente, dal 25.7.2017 al 31.12.2018).

Quanto al parametro retributivo da assumere come riferimento per la commisurazione dell'indennizzo, occorre aver riguardo al corrispettivo mensile da ultimo percepito dalla Ventura, pari ad euro 3.000,00 lordi (doc. 18-21 fascicolo ricorrente), che, in quanto superiore al minimo retributivo del livello, va mantenuto quale trattamento di miglior favore (si veda, al riguardo, Tribunale di Milano, sentenza n. 2163/2017 pubblicata il 19.07.2017 - R.G. 13131/2016: *“Ai fini della determinazione dell'ultima retribuzione globale di fatto nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, il rapporto sia stato formalmente qualificato come autonomo ma sia stato ritenuto ope iudicis subordinato, occorre avere riguardo all'insegnamento della Suprema Corte, formatosi in particolare nei giudizi nei quali il lavoratore - solo formalmente autonomo - rivendichi le differenze retributive conseguenti alla natura sostanzialmente subordinata del rapporto. In simile ipotesi, secondo la Suprema Corte, il trattamento corrisposto di fatto, se più favorevole, si sostituisce in toto a quello contrattuale, senza diritto per il lavoratore a invocare il diritto a mensilità supplementari previste dal CCNL (e fatto salvo il trattamento di fine rapporto che, prima e dopo l'entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, matura al momento della cessazione del rapporto). La stessa Corte, nel dare prevalenza al trattamento retributivo corrisposto in fatto, ove più favorevole, precisa che ove si accerti che il compenso pattuito dalle parti sia superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo, il lavoratore non è tenuto a restituire tale eccedenza, ove ciò sia richiesto dal datore di lavoro, giacché le previsioni dei contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore; con la conseguenza che, ove il datore richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. (Cass. 5552/2011, Cass. 4942/2000, Cass. 4499/87). E tale principio vale anche nella particolare ipotesi in cui venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro in luogo di quella autonoma formalmente prescelta dalle parti, poiché anche la diversa qualificazione del rapporto operata dalle parti, e risultata poi non esatta, può essere bensì frutto di un mero errore delle parti stesse, ma può derivare anche dalla loro volontà di usufruire di una normativa specifica, oppure di eluderla (cfr. Cass. 17455/2009; Cass. 20669/2004; Cass. 8255/2010; Cass. 1261/2006); Cass. 2937/2013; da ultimo Cass. sez. lav., 03/01/2017, n. 46).*



Segue, pertanto, nel dispositivo, in riforma dell'opposta ordinanza, l'accoglimento del ricorso nei termini indicati.

*

Le spese processuali delle due fasi di giudizio si regolano secondo soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede in riforma dell'opposta ordinanza:

1. accertata l'esistenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 18.6.2004, avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni di conduttore di programmi radiofonici e/o televisivi, riconducibili al IV livello CCNL Imprese Radiotelevisive Private, dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 25.9.2017 e, applicato l'art. 18, commi IV e VII, l. 300/1970, lo annulla e condanna l'impiegato a reintegrare : nel posto di lavoro e al pagamento in favore della stessa di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per complessivi euro 36.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sull'importo delle singole mensilità dalla loro maturazione al saldo, nonché al versamento del differenziale contributivo dal licenziamento alla reintegra;
2. condanna, altresì, la resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate per entrambe le fasi processuali nell'importo di complessivi euro 12.000,00 per compensi, oltre al rimborso dei CU (euro 518,00) e forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Monza, 3.3.2020

Il giudice del lavoro

Serena Sommariva

